



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **8** registro delibere

Data **26/03/2019**

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE "MARZO 2019: ADEGUAMENTO ALLA L.P. 15/2015" - ADOZIONE.

Il giorno ventisei del mese di marzo dell'anno duemiladiciannove ad ore 19:10, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE | 13. COMPER PAOLO | 25. PREVIDI MAURO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FERRARI GIAMPAOLO | 26. ROMANO FRANCESCO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FILIPPI LUISA | 27. SIMONCELLI NICOLA |
| 4. AIROLDI MARIO | 16. GEROLA FABRIZIO | 28. SOINI ALESSANDRO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA | 18. LANARO DANIELE | 30. VERGNANO PAOLO |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO | 19. LUSCIA ANDREA | 31. ZENATTI MARCO |
| 8. BISOFFI MAURIZIO | 20. MIORANDI ANDREA | 32. ZENATTI MASSIMO |
| 9. BORTOT MARIO | 21. PARISI TITO | |
| 10. CEMIN CLAUDIO | 22. PELLEGRINI LUIGINO | |
| 11. CHIESA IVO | 23. PLOTEGHER CARLO | |
| 12. COLLA ELISA | 24. POZZER RUGGERO | |

Sono assenti i signori: Comper Paolo, Gerola Fabrizio, Miorandi Andrea, Vergnano Paolo (giust.),

PRESIEDE: STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: FAURI DANIELA - VICESEGRETARIO GENERALE INCARICATO

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **29/03/2019**
al **08/04/2019**

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

Relazione.

Il 4 agosto 2015 è stata promulgata la legge provinciale n.15 per il governo del territorio, approvata dal Consiglio provinciale il 22 luglio 2015. Detta legge rappresenta la revisione della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1; innovativa sotto molteplici aspetti, ma in continuità con i principi del PUP 2008, ha introdotto la necessità di adeguare lo strumento urbanistico comunale rispetto a diversi profili, anche in seguito all'entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione.

Si richiamano infatti alcuni passaggi normativi che meglio chiariscono la finalità della presente variante, anche alla luce dell'entrata in vigore del Testo del Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017.

Si precisa che le nuove disposizioni introdotte dalla L.P. 15/2015 sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo quanto diversamente disposto dalle relative disposizioni transitorie.

Le disposizioni della legge 15/2015 che, per la loro attuazione, rinviavano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale (previsto dall'articolo 74) oppure a deliberazioni della Giunta provinciale, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal suddetto regolamento o dalle stesse deliberazioni.

Il Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017, all'art. 104 rubricato "Disposizioni transitorie e di prima applicazione", stabilisce che:

- 1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.*
- 2. Entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo.*
- 2 bis. Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani.*
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell'edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, non si applicano immediatamente ma a seguito della entrata in vigore della variante al PRG. Resta ferma l'applicazione del regime di salvaguardia previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge provinciale. A tal fine entro il 31 marzo 2019 la variante è adottata almeno in via preliminare. Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di*

pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale.

4. *omissis.*

5. *Se il PRG non è adeguato entro la data prevista dal comma 3 e nelle aree prevalentemente destinate alla residenza l'altezza degli edifici è definita in metri, questa misura è convertita in numero di piani, nei limiti fissati dai medesimi PRG di altezza del fronte, secondo le definizioni dell'articolo 3.*

Per le ragioni di cui in sopra, con la presente variante il comune intende impostare il proprio strumento di pianificazione uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti della legge provinciale per il governo del territorio e del relativo regolamento di attuazione.

L'obiettivo principale che viene traguardato, è quello di operare l'adeguamento senza alterare gli equilibri e l'impostazione del Piano Regolatore Generale, che trova le proprie fondamenta nella variante "Giugno 2009 – Territorio, Ambiente e Paesaggio" entrata in vigore il 4 luglio 2012, poi successivamente modificata. Il percorso pianificatorio, all'epoca, ha fatto proprio il metodo della partecipazione alle scelte, ispirandosi all'allora vigente legge urbanistica (L.P. 1/2008 - art. 5). Infatti si è fatto ricorso allo strumento della perequazione e della compensazione, alla sottoscrizione di accordi tra pubblico privato ed al coinvolgimento di enti pubblici.

Ciò detto, appare quindi fondamentale mettere in evidenza che particolare rilevanza rivestono le definizioni introdotte con le disposizioni provinciali, che dovranno costituire la base per le verifiche e gli interventi nell'ambito del territorio comunale.

Significativo diventa l'adeguamento alle norme provinciali rispetto alle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni (art. 3 L.P. 15/2015 e art. 3 del relativo Reg. attuativo); ciò in considerazione che i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani (art. 104 comma 2 bis del Reg. attuativo).

Al fine di meglio circoscrivere il contesto normativo, si rileva che le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni indicati nel vigente strumento urbanistico comunale, sono sostanzialmente aderenti alle corrispondenti disposizioni provinciali, tanto che, ad esempio, l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è già definita in numero di piani. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, quindi, lo strumento di pianificazione comunale, nell'ottica di recepire le misure di adeguamento, fa rinvio, per gli aspetti di competenza, alle relative definizioni provinciali, senza che ciò determini una rivisitazione dell'impostazione del piano regolatore.

Unica eccezione degna di nota, rispetto a detto panorama, è l'introduzione a livello provinciale della SUN (Superficie Utile Netta); la stessa, però, viene declinata dalla SUL (Superficie Utile Lorda), un parametro provinciale già presente nello strumento urbanistico comunale, la cui definizione è aderente a quella indicata nel regolamento attuativo della legge per il governo del territorio.

Al fine quindi di poter convertire il parametro edilizio stabilito dallo strumento di pianificazione territoriale come SUL (Superficie Utile Lorda) in SUN (Superficie Utile Netta) in ossequio alle disposizioni regolamentari, è apparso opportuno effettuare una specifica analisi su un campione di pratiche edilizie, tesa ad evidenziare una relazione fra i due parametri; detto argomento è stato meglio sviluppato nella specifica documentazione di piano.

Definito l'aspetto inerente alla misurazione degli elementi geometrici, l'azione di adeguamento si è rivolta ad esaminare le singole aree e zone omogenee in cui il territorio è

stato classificato anche in relazione alla suddivisione in zone del D.M. 1444/68, nonché la relativa disciplina.

Pare rilevante evidenziare fin d'ora che le azioni individuate hanno tenuto conto della circostanza che il piano regolatore ha fatto ricorso in molteplici situazioni allo strumento della perequazione e della compensazione, alla sottoscrizione di accordi tra pubblico privato e al coinvolgimento di enti pubblici. In tale ottica, è stato fatto proprio il principio espresso nelle disposizioni provinciali laddove teso a salvaguardare accordi urbanistici, convenzioni e accordi comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e dai permessi di costruire convenzionati, con l'obiettivo di non alterare gli equilibri e le aspettative generate con l'attuale pianificazione.

Ciò detto, preme comunque rilevare che l'aggiornamento del P.R.G. rispetto alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale è avvenuto ponendo particolare attenzione agli effetti diretti, indiretti ed indotti, richiedendo quindi una generale verifica dello strumento urbanistico vigente.

Il lavoro svolto, infatti, non si è concretizzato in un mero richiamo alle disposizioni regolamentari provinciali, ma si è provveduto ad una rilettura del piano e dei suoi contenuti rispetto alle disposizioni cogenti ed ai parametri edificatori, con particolare attenzione al parametro della SUN.

L'adeguamento è avvenuto ponendo attenzione al rispetto del principio di non duplicazione della disciplina provinciale, se non nei limiti in cui ciò è apparso necessario per una migliore comprensione della disciplina pianificatoria.

L'Amministrazione ha quindi dato corso alla predisposizione delle analisi e degli approfondimenti necessari ed alla redazione degli elaborati della presente variante; la stessa è stata redatta da tecnici interni all'Amministrazione stessa.

Quanto sopra trova declinazione negli elaborati di cui è corredata la variante come di seguito:

- *Relazione illustrativa*
- *Allegato n. 1 alla relazione illustrativa: approfondimento conversione SUL - SUN*
- *Allegato n. 2 alla relazione illustrativa: tabella stato di attuazione "Zone C"*
- *Norme di attuazione - stato raffronto con allegati*
- *Norme di attuazione - stato definitivo con allegati*
- *Schede zone C – stato raffronto*
- *Schede zone C – stato definitivo*
- *Verifica di assoggettabilità*
- *Verifica Usi Civici*
- *Analisi del rischio*

La presente variante al Piano regolatore generale, in forza dell'art. 20 della L.P. 15/2015, viene sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi. Da tale verifica è emerso che la variante in oggetto non rientra nelle fattispecie di quei piani o programmi sottoposti a valutazione strategica. Merita evidenziare infatti che l'articolo 3 bis del regolamento provinciale sopra citato, al comma 8, lett. c), stabilisce che “*non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica*” “*c) le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi,*”.

In tal senso si richiama che già con circolare n. 20/2011 del Consorzio dei Comuni si precisava che in detta fattispecie rientrano anche le modifiche a elementi geometrici delle costruzioni, a condizioni che ciò non comporti una variazione degli indici edificatori.

Pare superfluo ricordare che le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni indicati nello strumento urbanistico comunale, sono

sostanzialmente aderenti alle corrispondenti disposizioni provinciali, tanto che l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è già definita in numero di piani mentre, per quanto attiene la conversione della SUL in SUN, l'obiettivo posto è stato quello di non variare le possibilità edificatorie; tutto ciò nella più generale logica di non alterare gli equilibri e le aspettative generate con l'attuale pianificazione.

Pertanto l'adeguamento alle disposizioni provinciali è ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 3 bis comma 8 lett. c) del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi.

In definitiva, visti quindi i contenuti della presente variante e non rilevando possibili effetti significativi sull'ambiente, si ritiene non sussistano i presupposti necessari tali da rendere necessaria, per la variante in oggetto, la rendicontazione urbanistica di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

La variante nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6.

In forza dell'art. 42 comma 2 della L.P. 15/2015, si deve ricordare che *“Non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale, o a decorrere dall'adozione del decreto di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio”*. Il comma 4 precisa per altro che le varianti considerate urgenti o non sostanziali di cui all'art. 39 comma 2, come la presente, non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2.

Si precisa inoltre in tal senso che la presente variante assorbe valenza di variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento (art. 39 comma 2 lett. e)), e pertanto rientra nella fattispecie esclusa dai predetti limiti.

Per quanto attiene l'aspetto procedimentale si ricorda che nella fattispecie della presente variante si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 della legge provinciale 15/2015 e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1, in relazione all'avviso di avvio del procedimento.

Ai sensi dell'art. 37 citato, si riassume di seguito l'iter procedimentale inerente la variante in oggetto. Il comune, adottata con la presente deliberazione in via preliminare la variante, pubblica l'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone; contestualmente il comune deposita il piano a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi, e chiunque può presentare osservazioni sulla variante nel pubblico interesse. La variante è trasmessa tempestivamente alla struttura provinciale competente e alla comunità. Entro 10 giorni dalla scadenza dal termine il comune pubblica, per 10 giorni consecutivi, l'elenco degli articoli e delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica si esprime secondo le relative disposizioni provinciali. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

A mente e a norma dell'art. 47 della L.P. 15/2015, si rileva che con la presente adozione non si ritiene di generare le misure di salvaguardia. In relazione a detto profilo, si richiama infatti che a mente del comma 2, il comune può escludere motivatamente l'applicazione delle misure di salvaguardia purché ciò avvenga espresso in sede di adozione.

Quanto sopra, trova fondamento sia nella logica di salvaguardare le aspettative generate con l'attuale pianificazione, sia per non dar vita ad aggravii procedurali che non andrebbero a sortire soluzioni reali di salvaguardia, sia perché non vi sono previsioni di interventi strategici degni di tutela che potrebbero compromettere il disegno complessivo della variante. Si rammenta in tal senso che trattasi di mera variante normativa di adeguamento, senza ulteriori modifiche di tipo cartografico.

Il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso, posto che la presente variante intende perseguire lo scopo di adeguarsi a definizioni provinciali senza modificare in termini sostanziali le capacità edificatorie delle aree.

Il documento di variante è stato presentato alle circoscrizioni riunite in seduta plenaria in data 11 marzo 2019 convocata con nota di data 26 febbraio 2019 (prot. n. 13060/19) nella quale si chiedeva anche di formulare i pareri ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del regolamento dei consigli circoscrizionali sulla proposta di variante in termini ridotti a dieci giorni in ragione dei tempi particolarmente stringenti.

La Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Territorio ha esaminato gli elaborati nella seduta di data 25 febbraio 2019, esprimendosi positivamente rilevando la natura tecnica della variante.

Per quanto attiene il tema della prevenzione della corruzione, alla Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Territorio e alle Circoscrizioni è stata fornita copia del documento di preinformazione riguardo l'obbligo di astensione nei vari livelli procedurali per la stesura e adozione PRG e varianti a firma del Segretario Generale Giuseppe Di Giorgio, del dirigente del Servizio Tecnico e Territorio Luigi Campostrini e del dirigente Servizio Advocatura e affari generali Gianpaolo Manica.

Alla luce di quanto sopra espresso sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dar corso all'adozione della variante di cui trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse quanto sopra;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 27 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 di data 28 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2019-2021;

viste le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale n. 1 di data 8 gennaio 2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – parte finanziaria, con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 17 di data 12 febbraio 2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - parte obiettivi;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, con particolare riferimento all'articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”;

visto il vigente Piano Regolatore generale variante “*Novembre 2015 – Anticongiunturale*” approvato con deliberazione della G.P. n. 2156 di data 23 novembre 2018;

dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Tecnico e del territorio, Luigi Campostrini;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze, Festi Gianni;

ad unanimità di voti favorevoli, palesamente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di adottare ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 rubricata “Legge provinciale per il governo del territorio”, la variante al Piano Regolatore Generale inerente l’adeguamento alla L.P. 15/2015, redatta dall’Ufficio e costituita dai seguenti elaborati:
 - *Relazione illustrativa*
 - *Allegato n. 1 alla relazione illustrativa: approfondimento conversione SUL - SUN*
 - *Allegato n. 2 alla relazione illustrativa: tabella stato di attuazione "Zone C";*
 - *Norme di attuazione - stato raffronto con allegati;*
 - *Norme di attuazione - stato definitivo con allegati;*
 - *Schede zone C – stato raffronto*
 - *Schede zone C – stato definitivo*
 - *Verifica di assoggettabilità;*
 - *Verifica Usi Civici*
 - *Analisi del rischio*
2. di dare atto che a mente del comma 2 dell’art. 47 della L.P. 15/2015, dalla data di approvazione della presente deliberazione non intervengono le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante adottata, per le motivazioni meglio illustrate in premessa;
3. di disporre, ai sensi degli articoli 37 e 39 della L.P. 15/2015 che tutti gli elaborati tecnici della presente variante al PRG, compresa la presente deliberazione, siano depositati in libera visione al pubblico negli uffici comunali per 30 giorni consecutivi, previo avviso da rendere noto mediante pubblicazione su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito web del Comune;
4. di dare atto che a norma di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg la presente variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità e che nella compagine premessuale del presente provvedimento amministrativo sono state riportate le conclusioni della procedura di verifica, a mente e a norma di quanto richiesto dall'art. 3 bis, comma 7, del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg.; si precisa altresì che da esito della verifica di assoggettabilità la presente variante non rientra nella fattispecie da sottoporre a rendicontazione urbanistica;
5. di dare atto che il presente provvedimento di mera natura urbanistica, non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;
6. di dare atto che la variante nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6;
7. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale, il dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio, Luigi Campostrini, a provvedere a tutti gli atti, ivi compresi

quelli amministrativi e gestionali, necessari al proseguimento dell'iter procedura dell'approvazione della variante;

8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO STIZ GIANPAOLO

IL SEGRETARIO

F.TO FAURI DANIELA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **09/04/2019**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE